ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI SENIGALLIA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO CON FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Accord	lo 0	1/	10

Il giorno diciassette del mese di novembre dell'anno 2010, presso la Sede del Comune di Senigallia, si sono incontrate le parti negoziali:

<u>la delegazione di parte pubblica</u>, nella persona del Presidente, Rodolfo Ratiglia, direttore generale;

la delegazione di parte sindacale:

RSU

Organizzazioni Sindacali Territoriali:

FP CGIL

CISL FPS

UIL FPL

DICCAP SULPM

Coordinamento Sindacale Autonomo

Visti:

- l'art. 208, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) orientato a disciplinare la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative a diverse finalità, fra cui, l'assistenza e la previdenza complementare per gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza, nonché, in misura non inferiore al 10 %, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili;
- l'articolo 17 del CCNL 22/01/2004, volto a disciplinare la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui

- all'art. 208, comma 4°, del D.Lgs. 285/1992, a favore dell'organismo previsto dall'art. 55 del CCNL del 14/09/2000;
- l'articolo 55 del CCNL 14/09/2000 che richiama, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 300/1970, le modalità di istituzione degli organismi dei rappresentanti dei dipendenti, per la gestione delle attività sociali, culturali e ricreative promosse negli enti;

Atteso che le delegazioni trattanti per la contrattazione decentrata hanno sottoscritto in data 23.02.2010 l'ipotesi di accordo per la costituzione del fondo con finalità assistenziali e previdenziali per il personale della Polizia Municipale (accordo 01/10);

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.169 del 10/8/2010, con la quale, a seguito del parere favorevole dei revisori dei conti sull'ipotesi suddetta, le delegazioni trattanti venivano autorizzati alla sottoscrizione dell'accordo collettivo decentrato integrativo in oggetto;

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

ART.1. COSTITUZIONE DEL FONDO

A partire dall'anno 2009 viene istituito il fondo assistenziale e previdenziale in favore del personale di vigilanza in conformità a quanto disposto dall'art. 208, commi 2 e 4 del D. Lgs. n. 285/1992.

Il contributo che l'Amministrazione si impegna a versare al fondo verrà individuato annualmente con la delibera di Giunta che ripartisce la parte dei proventi per violazioni al Codice della Strada che hanno destinazione vincolata (50 % del totale).

Per l'anno 2011 e quelli successivi, l'Amministrazione si impegna ad aumentare la percentuale da destinare al fondo assistenziale e previdenziale, nel caso il contributo dovesse risultare inferiore alla somma di 750,00 Euro per ogni dipendente beneficiario. In tal caso l'Amministrazione provvederà ad integrare il contributo da versare al fondo fino al raggiungimento dell'importo minimo di riferimento. Tale importo sarà altresì aggiornato ogni due anni con le stesse modalità previste dall'art. 195, comma 3 del D.lgs. n. 285/1992. La prima rivalutazione sarà effettuata nell'anno 2012.

Il versamento <u>di una percentuale</u> del contributo avverrà successivamente all'approvazione del bilancio preventivo mentre il saldo definitivo avverrà al momento della definizione a consuntivo delle somme introitate.

La somma verrà versata a mezzo delega in nome e per conto dei dipendenti interessati alla Compagnia assicurativa, Bancaria, Ente o Società di gestione del risparmio che sarà individuata dall'organismo di gestione del Fondo, nel rispetto dei principi di trasparenza ed evidenza pubblica.

Il contributo deve intendersi riferito al personale di vigilanza assunto a tempo indeterminato e ad un'attività lavorativa pari a 12 mesi annui. Nel caso un dipendente dovesse prestare servizio in misura inferiore per assunzione, licenziamento, aspettativa, rapporto di lavoro a tempo parziale, il contributo verrà frazionato in ragione del periodo di servizio prestato. Sono da considerarsi presenza in servizio tutti gli istituti previsti dalle vigenti norme (malattia, infortunio, <u>maternità</u> ecc.).

Il fondo selezionato dovrà prevedere per le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune la facoltà di proseguire la partecipazione al fondo su base personale, trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale, riscattare la propria posizione individuale (rendita o riscatto totale). L'obbligo contributivo da parte dell'ente locale ha comunque termine alla cessazione del rapporto di lavoro o per il passaggio del dipendente in profili professionali diversi da quelli della Polizia Municipale o a seguito di mobilità esterna.

Dovrà essere data facoltà a ciascun iscritto al fondo di effettuare versamenti contribuitivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.

ART.2. COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI CUI ALL'ART. 17 DEL CCNL 14/09/2000.

Le parti si impegnano ad istituire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, l'organismo per la gestione del fondo indicato nel precedente punto 1, previsto dall'art. 17 del CCNL del 22/1/2004 e dall'art. 55 del CCNL del 14/09/2000. In conformità a quanto previsto dal citato art. 55 CCNL 14/09/2000, l'organismo sarà costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 legge 300/1970, da n. 3 (tre) rappresentanti del personale di vigilanza eletti a maggioranza dal medesimo personale, dal Dirigente della Polizia Municipale con funzioni di Presidente del Comitato e da un Segretario. Le operazioni di voto dei tre rappresentanti del personale saranno coordinate e presiedute da due rappresentanti dei lavoratori indicati dalla R.S.U.. La durata in carica è triennale. L'organismo si occuperà specificamente della gestione del fondo assistenziale e previdenziale in favore del personale di vigilanza, indicato nel precedente punto 1 e i membri possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.

Entro 30 giorni, dal suo insediamento, l'organismo è tenuto a presentare al personale di vigilanza, per l'approvazione, il regolamento di funzionamento, comprensivo dell'impiego delle risorse economiche.

ART.3. DURATA

Il presente accordo sarà valido sino a successivo nuovo accordo avente contenuto diverso.

Per la DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

F.to Rodolfo Ratiglia (Dirigente Ufficio Organizzazione e Risorse Umane)

F.to Flavio Brunaccioni (Dirigente Polizia Municipale)

Per la DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE

F.to RSU

F.to FPCGIL

F.to FPS CISL

F.to FP UIL

F.to DICCAP SULPM

F.to Coordinamento Sindacale Autonomo